

Aumentare gli obblighi non frena l'evasione

–di Raffaele Rizzardi

Nessuno mette in dubbio che il livello di evasione in Italia abbia raggiunto livelli patologici, in particolare per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, argomento che forma oggetto di analisi periodiche da parte della Commissione europea. Ed è anche ovvio che una migliore *compliance* in termini di Iva avrebbe sicure ricadute per le imposte dirette: un'operazione non documentata con fattura o emissione di ricevuta o scontrino comporta anche un “risparmio” per la fiscalità personale.

Ma il contrasto all'evasione fiscale va condotto con una strategia che non può essere sempre la moltiplicazione degli adempimenti, difetto in cui sembra ricadere anche il decreto legge 193 in fase di conversione. Un decreto che, peraltro, fa posto a elementi positivi, di cui si discuteva da tempo e che ora sono vicini a diventare legge, raccogliendo istanze relative a una più ordinata attività dei contribuenti e dei loro consulenti. Una per tutte: quella di evitare l'affollamento al 16 giugno delle scadenze di versamento, termine che non è indipendente, in quanto è il risultato finale degli adempimenti contabili e dichiarativi. Come pure viene sancito il diritto alle ferie nel mese di agosto, per la risposta alle richieste di documentazione da parte dell'amministrazione finanziaria e per i pagamenti da riliquidazione delle dichiarazioni.

In realtà, tra i nuovi adempimenti non c'è nulla da dire sul passaggio dalle liquidazioni alle dichiarazioni periodiche, che esistono in tutti i Paesi (dove però diventano titolo per chiunque al diritto di rimborso delle posizioni a credito) e hanno formato oggetto anche di un rilievo nell'analisi del Fondo monetario internazionale.

Ben diversa è la valutazione dello spesometro analitico trimestrale, di cui è certo il costo spropositato per la generalità dei contribuenti. Non dobbiamo dimenticare che il nostro Paese vede l'esistenza di un numero di partite Iva superiore alla somma dei più importanti Paesi che adottano l'imposta sul valore aggiunto, con oltre mezzo milione di aperture all'anno.

Il futuro è sicuramente quello che vede protagonista la fattura elettronica, trasmessa attraverso il sistema di interscambio gestito dall'amministrazione: tutte le fatture passano da questo nodo, che consente di rilevare sia le operazioni attive che quelle passive, con la conseguente evidenza del saldo periodico a debito o a credito, integrando la fattura con i codici relativi alla misura della detrazione. È peraltro un sistema che già esiste per la richiesta di rimborso dell'Iva pagata all'estero, non detraibile nel diverso Paese di chi ha sostenuto l'onere. Dobbiamo però ricordare che una fattura elettronica è tale solo se il cliente è in grado di riceverla e di farne l'elaborazione, e che pertanto – come chiaramente detto al comma 1, secondo periodo dell'articolo 21, legge Iva – il suo utilizzo è subordinato all'accettazione da parte del destinatario. In questa attesa si capisce il motivo della ben più pesante richiesta dello spesometro trimestrale.

La norma di legge non prevede nessuna esclusione. Con un emendamento vengono liberati da questo obbligo i forfettari, in quanto non destinatari dell'obbligo di dichiarazione annuale. Oltre a tutto le loro fatture non recano l'addebito dell'Iva e quindi non c'è nessun interesse a incrociare il dato con i loro clienti. Problemi concreti, che si spera possano essere risolti con le norme attuative, riguardano le fatture che erano escluse dal vecchio spesometro, in particolare quelle sino a 300 euro registrate riepilogativamente, quelle relative alle utility (luce, gas, telefono), oltre alle fatture emesse al dettaglio o dalle agenzie di viaggio sino a 3.600 euro, Iva inclusa. In questo ambito non dimentichiamo che esistono anche le “fatturine” da 10 euro per un pranzo di lavoro... Salutiamo con favore la soppressione dell'elenco delle operazioni black list, già dal 2016, oggetto di un emendamento.

In primo luogo non si sapeva come individuarli, dopo le modifiche alla normativa del Tuir, e in secondo luogo la parte delle spesometri per le operazioni con i Paesi esteri già contiene i codici dei Paesi e quindi può esser elaborata senza ulteriori adempimenti. Rimane comunque l'interrogativo di fondo: a fronte del costo certo di questo adempimento, quanti evasori sono stati stanati e quante imposte hanno pagato a seguito dell'accertamento?

© Riproduzione riservata